Comune di
Gravesano

ORDINANZA MUNICIPALE
SULLA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Il Municipio di Gravesano, richiamati:

- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- gli artt. 24 e 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC);
- l'art. 48 del Regolamento comunale;
- le disposizioni federali e cantonali applicabili in materia di salute pubblica, igiene e protezione dell'ambiente;

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina le misure volte a prevenire e contenere la proliferazione della zanzara tigre (Aedes albopictus) sul territorio comunale, al fine di tutelare la salute pubblica, limitare i disagi alla popolazione e favorire un'azione coordinata tra Comune e privati.

Art. 2 Campo di applicazione

La presente ordinanza si applica all'intero territorio giurisdizionale del Comune di Gravesano.

Art. 3 Autorità competente

L'applicazione della presente ordinanza compete al Municipio, che può delegarne l'esecuzione ai servizi comunali competenti o a ditte specializzate incaricate.

Art. 4 Provvedimenti del Municipio

1. Il Municipio promuove attività informative e preventive e organizza gli interventi necessari sul suolo pubblico.
2. Qualora siano riscontrati focolai di sviluppo su fondi privati, il Municipio può ordinare ai proprietari, usufruttuari, amministratori, inquilini o altri aventi diritto di adottare entro un termine stabilito le misure necessarie.
3. In caso di mancata esecuzione o di irreperibilità dell'obbligato, il Municipio può procedere all'esecuzione sostitutiva a spese dello stesso, riservata la procedura contravvenzionale.

Art. 5 Obblighi dei privati

I proprietari, gli inquilini e gli altri detentori di fondi devono adottare ogni ragionevole misura per impedire la formazione di raccolte d'acqua stagnante.
In particolare devono:

- svuotare regolarmente sottovasi, secchi, annaffiatoi, copertoni e altri recipienti;
- mantenere coperti o svuotare periodicamente i contenitori destinati alla raccolta dell'acqua piovana;
- eliminare o riempire cavità che possano trattenere acqua;
- trattare pozzetti, tombini e manufatti analoghi non eliminabili mediante larvicidi biologici autorizzati, conformemente alle raccomandazioni cantonali.

Art. 6 Divieti

È vietato mantenere situazioni che favoriscano la proliferazione della zanzara tigre. È vietato utilizzare prodotti adulticidi salvo autorizzazione o ordine dell'autorità cantonale competente.

Art. 7 Controlli

Il Municipio può effettuare controlli e sopralluoghi tramite i propri servizi o persone incaricate, nel rispetto della legislazione applicabile.

Art. 8 Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con multa ai sensi degli artt. 145 e seguenti LOC, fino all'importo massimo previsto dalla legge.
2. Gli ordini impartiti possono essere accompagnati dalla comminatoria dell'art. 292 del Codice penale svizzero.

Art. 9 Rimedi giuridici

Contro le decisioni adottate in applicazione della presente ordinanza sono dati i rimedi giuridici previsti dalla LOC e dalla legislazione applicabile.

Art. 10 Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'Ordinanza municipale concernente la lotta alla zanzara tigre del 14 aprile 2014.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi della LOC.

Per il Municipio di Gravesano

Il Sindaco La Segretaria

M. Anghileri C. Vanossi

Risoluzione municipale nr. 351 del 07.09.2026
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 15.09.2026 e il 14.10.2026.

Gravesano, 14.09.2026